



S.P.A.

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

Integrazione alla Valutazione di Impatto Acustico

ILVA S.P.A. Stabilimento di Taranto

Relazione Tecnica

GIUGNO 2008



INDICE

| Sezione | Titolo | pag. |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | <i>Premessa</i> | 3 |
| 2. | <i>Riferimenti normativi</i> | 3 |
| 3. | <i>Simulazione diffusione rumore</i> | 5 |
| 4. | <i>Conclusioni</i> | 6 |

1. Premessa

Il presente elaborato, redatto dall'ing. Labile Alessandro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al numero 1825 dal 7 gennaio 2003 (tecnico competente in acustica ambientale per la regione Puglia – Determinazione DIR. n. 199 del 31/05/2004), rappresenta integrazione all'analisi della rumorosità emessa dallo stabilimento ILVA S.P.A. di Taranto nell'ambiente circostante, in seguito a prossime modifiche dei seguenti impianti:

- Produzione Gas Tecnici: installazione di un impianto per la produzione di ossigeno, azoto e argon e un impianto per la generazione di idrogeno (H₂) e recupero di anidride carbonica (CO₂);
- Laboratorio campionamento materie prime e materiali di processo: installazione di due impianti pilota per la produzione di coke ed agglomerato;
- Produzione Bricchette: installazione di un impianto di vagliatura bricchette.

2. Riferimenti Normativi

- **D.P.C.M. 1 marzo 1991** - *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*: prevede nell'allegato "B" i limiti massimi di rumorosità ammessa in funzione della destinazione d'uso del territorio. L'applicabilità dei limiti suddetti è subordinata alla zonizzazione del territorio, che compete ai singoli Comuni. In attesa che essi provvedano a tale incombenza, valgono comunque limiti provvisori basati sulla zonizzazione urbanistica;
- **Legge 447/95** - *Legge quadro sull'inquinamento acustico*: definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico;
- **Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996** - *Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*: questo decreto disciplina

l'applicabilità del criterio differenziale alle industrie a ciclo continuo, il cui rumore interessa anche zone non classificate come esclusivamente industriali. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti al "criterio differenziale" quando non sono rispettati i valori assoluti di immissione;

- **D.P.C.M. 14 novembre 1997** - *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*: si definiscono per ciascun tipo di sorgente sonora due diversi limiti, detti di emissione e di immissione. I limiti di emissione rappresentano il rumore prodotto dalla sola sorgente in esame misurato nell'area circostante la sorgente stessa ed in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, mentre i limiti di immissione costituiscono la rumorosità complessiva prodotta da tutte le sorgenti (quello che nel DPCM 1 marzo 1991 veniva chiamato "rumore ambientale");
- **D.M. 16 marzo 1998** - *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*;
- **D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004** - *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*: all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, non si applicano i limiti assoluti di immissione di cui alla tabella C del D.P.C.M 14/11/97. (art.3, comma 2 del DPCM 14/11/97). All'interno delle fasce di pertinenza la rumorosità delle infrastrutture stradali non concorre con la rumorosità prodotta dalle altre sorgenti. All'esterno delle fasce di pertinenza, le infrastrutture stradali, concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione di cui alla tabella C del D.P.C.M 14/11/97. (art.3, comma 2 del DPCM 14/11/97);
- **D.M. 31 gennaio 2005** - *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I*

del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372: allegato II per la parte che riguarda le “finalità e caratteristiche del monitoraggio del rumore”.

3. Simulazione diffusione rumore

La nuova simulazione effettuata con l’ausilio del modello diffusionale (*Cadna_A 32*), il quale ha permesso di quantificare il contributo delle attività degli impianti ILVA in normale esercizio sia “*in prossimità della sorgente*”, che in “*spazi utilizzati da persone e comunità*”, riguarda il possibile futuro assetto dello Stabilimento comprensivo degli impianti sopraelencati a meno di quelli installati in laboratorio, le cui emissioni acustiche sono state considerate non significative.

Si è fatto quindi rigirare il modello con l’aggiunta di tre nuove sorgenti, alle quali sono state assegnate le caratteristiche emissive seguenti:

- per la nuova produzione di ossigeno, azoto e argon si sono considerate 4 superfici verticali di emissione sonora con un livello emissivo pari a 82,5 dB(A), come garantito dalla ditta fornitrice dell’impianto al limite di batteria dello stesso;
- per la generazione di idrogeno (H₂) e recupero di anidride carbonica (CO₂) si sono considerate 4 superfici verticali di emissione sonora con un livello emissivo pari a 84,0 dB(A);
- per il nuovo impianto di vagliatura bricchette si è assegnata una sorgente puntiforme con emissione pari ad 80,0 dB(A). Questo è stato possibile avendo ricevuto dal fornitore una garanzia di rumorosità inferiore agli 80 dB(A) ad 1 metro dal perimetro dell’unità produttiva.

I risultati della simulazione sono di seguito riportati nella Tabella 1.

TABELLA – 1

| PUNTO | <i>Simulazione con nuovi impianti febbraio 2007</i> | <i>Simulazione con nuovi impianti giugno 2008</i> | <i>Differenza</i> |
|--------------|---|---|-------------------|
| | dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| P.1 | 57,7 | 57,9 | 0,2 |
| P.2 | 54,6 | 54,6 | 0 |
| P.3 | 53,8 | 53,9 | 0,1 |
| P.4 | 56 | 56 | 0 |
| P.5 | 56,6 | 56,7 | 0,1 |
| P.6 | 56,2 | 56,3 | 0,1 |
| P.7 | 55,7 | 55,7 | 0 |
| P.8 | 56,7 | 56,7 | 0 |
| P.9 | 44,1 | 44,1 | 0 |
| P.10 | 42,2 | 42,2 | 0 |
| P.11 | 40,7 | 40,7 | 0 |
| P.12 | 52,5 | 52,5 | 0 |
| P.13 | 55,5 | 55,5 | 0 |
| P.14 | 54,5 | 54,5 | 0 |

4. Conclusioni

Come si può notare dai risultati sintetizzati in tabella 1 l'aggiunta delle nuove sorgenti non fa assolutamente variare la situazione ipotizzata con le modifiche previste già nel VIA acustico presentato a febbraio 2007.

Risulta in sintesi che i livelli di rumorosità ricavati con il modello diffusionale al perimetro dello stabilimento risultano al di sotto del limite di accettabilità previsto per le zone "esclusivamente industriali" dall'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni [70 dB(A) Leq diurno e notturno].

Taranto, 10 giugno 2008

Dott. Ing. LABILE Alessandro



ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
LABILE Alessandro
N. 1825